



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza
in liquidazione coatta amministrativa

Prot. n. 185 del 20 febbraio 2024

DELIBERA N. 7 del 20 febbraio 2024

OGGETTO: Ricorso per Cassazione promosso dalle Sigg.re Maria Giovanna Costantino e Maria Domenica Costantino avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n.736 del 01/12/2022 – Atto di indirizzo per costituzione in giudizio ed individuazione legale.

API Bas S.p.A., Commissario Liquidatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, nella persona del suo Legale rappresentante ed Amministratore Unico Dott. Luigi Vergari;

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza è stato posto in liquidazione coatta amministrativa dall'art. 2 della Legge Regionale 3 marzo 2021, n.7;

RICHIAMATE

- la Delibera di Giunta Regionale n. 202300019 del 20/01/2023 avente ad oggetto "*Legge regionale 7/2021. Liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza. DGR 417/2021, DGR 685/2021 e DGR 856/2021: nomina liquidatore in applicazione del comma 6 bis dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, nr. 77 convertito nella Legge 29 luglio 2021 nr. 108, relativo alla disposizione con Delibera di Giunta Regionale della Liquidazione Coatta Amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza della Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Revoca del commissario liquidatore e nomina del nuovo commissario liquidatore*";

- la Delibera di Giunta Regionale n. 202300041 del 01/02/2023 avente ad oggetto "*DGR nr. 19 del 20 gennaio 2023 Integrazioni e chiarimenti*" con la quale veniva specificato "*ad integrazione e chiarimento della precedente delibera nr. 19 del 20 gennaio 2023, che la nomina del nuovo liquidatore è da intendersi nella persona giuridica API Bas S.P.A. e, conseguentemente, nella persona del Dott. Luigi Vergari in qualità di legale rappresentante pro tempore*";

PREMESSO che in data 19.01.2024 è stato notificato a questo Ente ricorso per Cassazione, nell'interesse delle Sigg.re Maria Giovanna Costantino e Maria Domenica Costantino, rappresentate e difese dall'Avv. Vito Antonio Nolè, per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 736/2022, che aveva accolto l'appello proposto dal Consorzio Industriale di Potenza avverso la sentenza n. 838/2014 del 21/08/2014 del Tribunale di Potenza, e conseguentemente ridotto da € 126.256,98 ad € 49.120,19 le somme liquidate alle sigg.re Costantino per l'esproprio dei terreni di loro proprietà, riducendo altresì le spese e le competenze di lite nella misura del 50% rispetto agli importi liquidati dal Tribunale;

RICHIAMATA la delibera di questo Ente n. 23 del 9 marzo 2022, con la quale veniva conferito all'avv. Gerardo Donnoli, già procuratore costituito dell'ente nel procedimento RGN 65/2015

Corte di Appello di Potenza, di riassumere il giudizio, nell'interesse dell'ente, agli esiti della disposta interruzione, valutate altresì le relazioni dello stesso legale, che evidenziavano la necessità di riassumere e coltivare il giudizio, onde evitare che passasse in giudicato la sentenza di primo grado e divenisse definitivo l'importo come liquidato alle sigg.re Costantino;

VISTA la nota dell'avv. Donnoli, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 61 del 24 gennaio 2024, con la quale il professionista ribadiva l'opportunità di resistere all'impugnazione proposta mediante controricorso;

RITENUTA la sussistenza di vari elementi per resistere nel procedimento promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, anche alla luce delle motivazioni rese dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente provvedere alla nomina di un legale che rappresenti, assista e difenda il Consorzio nel procedimento di che trattasi attribuendogli ampi poteri nell'interesse dell'Ente;

CONSIDERATO che l'avv. Donnoli, nominato nel procedimento di secondo grado, ha svolto adeguate difese nell'interesse del Consorzio, accolte con la pronuncia favorevole di cui alla sentenza della Corte di Appello di Potenza n.736/2022;

VISTO il preventivo di spesa, acquisito al protocollo dell'Ente al n.170 del 19 febbraio 2024, dell'importo di € 5.386,50 oltre spese generali, IVA e CAP come previsto per Legge, pari ai minimi tariffari ex D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022, considerando il procedimento di valore pari ad € 311.540,76, ridotto di oltre il 50%

RITENUTO congruo il preventivo in ragione alla causa di che trattasi;

VERIFICATA la disponibilità ad assumere la difesa dell'Ente nel procedimento di che trattasi;

RITENUTO opportuno e necessario procedere, per le ragioni predette, all'affidamento dell'incarico all'Avv. Donnoli, professionista qualificato e di comprovata esperienza, attesa anche la peculiarità della materia in questione;

VISTO il R.D. n. 267/1942;

VISTA la L.R. n.7 del 3 marzo 2021;

VISTA la DGR n. 202300019 del 20/01/2023 come integrata dalla DGR n.202300041 del 01/02/2023;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto del ricorso per cassazione promosso dalle sigg.re Maria Giovanna Costantino e Maria Domenica Costantino avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n.736 del 01/12/2022 contro il Consorzio per lo Sviluppo delle aree Industriali in liquidazione coatta amministrativa;

3. di decidere, sussistendo fondati motivi per resistere, di costituirsi in giudizio, incaricando per la difesa, assistenza e rappresentanza, l'avv. Gerardo Donnoli, con studio in Potenza, Via dei Molinari n.18, pec: donnoli.gerardo@cert.ordinevocatipotenza.it C.F.: DNNGRD71B25G942W, che ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico;
4. di dare atto che il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente al n. 170 del 19/02/2024 è inferiore di oltre il 50% rispetto al compenso ottenuto applicando i minimi tariffari ex D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022, considerando il valore del procedimento, la rilevanza della causa, la presenza di due parti ricorrenti e che lo stesso viene ritenuto congruo in ragione del profilo del professionista incaricato, della complessità della causa e dell'urgenza;
5. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso gli uffici consortili, che ne cureranno la conservazione nei termini di legge e tutti gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

API - Bas S.p.A.
L'Amministratore unico
Dott. Luigi Vergari